



COMUNE DI SEGARIU

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Via Municipio, 9 - 09040 – Pec: protocollo@pec.comune.segariu.ca.it
Tel. 070.9305011 - Fax 070.9302306

“REDDITO D’INCLUSIONE SOCIALE” (REIS) – FONDO REGIONALE PER IL REDDITO D’INCLUSIONE SOCIALE – “AGIUDU TORRAU” – ANNUALITA’ 2018.
BANDO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELL’ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIALE

VISTI

- il decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017 “recante disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà” ed emanato in attuazione della legge delega 15 marzo 2017, n. 33, che ha istituito, a decorrere dall’1 gennaio 2018, il Reddito di inclusione (ReI), quale misura unica nazionale di contrasto alla povertà operativa dal 1° dicembre 2017 e divenuta universale dal 1° luglio 2018 configurandosi quale Livello Essenziale di Prestazione (LEP);
- la L.R. 2 agosto 2016, n. 18 che ha istituito il Reddito di inclusione sociale (REIS) quale misura specifica di contrasto all'esclusione sociale e alla povertà, ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 27/27 del 29.05.2018, recante “Reddito d’inclusione sociale – Fondo regionale per il reddito d’inclusione sociale – Agiudu torrau”. Atto interpretativo e applicativo ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 31/1998. Linee guida per il triennio 2018 – 2020 concernenti le modalità di attuazione. Approvazione preliminare;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 31/16 del 19.06.2018, recante “Reddito d’inclusione sociale – Fondo regionale per il reddito d’inclusione sociale – Agiudu torrau”. Atto interpretativo e applicativo ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 31/1998. Linee guida per il triennio 2018 – 2020 concernenti le modalità di attuazione. Approvazione definitiva;
- la deliberazione n. 68 del 27.06.2018, con la quale la Giunta Comunale ha preso atto degli indirizzi interpretativi e applicativi della L.R. n. 18/2016, contenuti nella predetta DGR n. 31/16 del 19.06.2018 e ha fornito gli indirizzi operativi, in parte rettificati con successiva deliberazione G.M.n. 82 dell’11.07.2018;

RENDE NOTO

che con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente bando e **fino al 20.08.2018** i soggetti in possesso dei requisiti di cui al presente bando, **residenti nel Comune di Segariu**, potranno presentare domanda per ottenere i benefici previsti dal **“Reddito d’inclusione sociale - Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale – “Agiudu Torrau” – annualità 2018.**

ART. 1 - OGGETTO

Il presente avviso ha come oggetto la realizzazione, per l’annualità 2018, della misura regionale denominata **Reddito d’inclusione sociale (REIS) - Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale – “Agiudu Torrau”**, secondo gli indirizzi contenuti nelle Linee Guida approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 31/16 del 19.06.2018.

ART. 2 – FINALITA'

La finalità del **REIS** è dettata dall'art. 1 della L.R. n. 18/2016, secondo cui “ogni nucleo familiare, unipersonale o pluripersonale, nel territorio isolano superi la condizione di povertà e sia posto in condizione di accedere ai beni essenziali e di partecipare dignitosamente alla vita sociale, disponendo di un reddito sufficiente a garantire la dignità e il diritto alla felicità della vita”.

A tal fine si rende necessario accompagnare le famiglie in un percorso d'inclusione sociale in cui i destinatari svolgano un ruolo attivo e partecipato: la legge regionale, infatti prevede la loro presa in carico e l'attuazione di un progetto d'inclusione attiva che tenga conto delle condizioni di vita delle persone in stato di povertà, prospettando soluzione ai loro problemi.

Il Reddito di Inclusione Sociale (REIS) è una misura di contrasto all'esclusione sociale e alla povertà finalizzata a promuovere l'autonomia dei nuclei familiari in condizioni economiche disagiate e prevede l'erogazione di un sussidio monetario **vincolato allo svolgimento di un progetto di inclusione attiva** di uno o più componenti del nucleo, denominato “**patto sociale**”.

Il REIS è una misura che si coordina con gli altri interventi previsti da norme nazionali (vedi Re.I.) ed europee, inerenti ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali fondamentali, volti a contrastare la povertà e l'esclusione sociale ed è finanziato dalla Regione Sardegna.

ART. 3 – DESTINATARI

Possono accedere al REIS i nuclei familiari, anche unipersonali, comprese le famiglie di fatto conviventi da sei mesi, di cui almeno un componente sia residente da un periodo non inferiore di **ventiquattro mesi** nel territorio della regione (ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 18/2016, come modificato dall'art. 1, comma 13, lett. A) punto 1 della L.R. n. 32/2016).

ART. 4 - REQUISITI D'ACCESSO

- la persona che richiede il REIS e ciascun componente del nucleo familiare non deve beneficiare di trattamenti economici di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale superiori a 800 euro mensili, elevati a 900 euro mensili in caso di presenza nel nucleo familiare di persona non autosufficiente, come definita ai fini ISEE e risultante nella DSU;
- nessun componente del nucleo familiare deve percepire la NASPI o altri ammortizzatori sociali di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria;
- nessun componente del nucleo familiare deve possedere autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità);
- nessun componente del nucleo familiare deve possedere imbarcazioni di diporto.

⇒ NOTA BENE

Poiché la Regione Sardegna con proprie risorse prevede sia la possibilità di “aggiungere” ai beneficiari REI un contributo economico forfettario a fronte di un unico progetto REI, sia la possibilità di estendere il REIS ad una più ampia platea di famiglie destinatarie rispetto alla misura nazionale, E' **NECESSARIO** che i nuclei familiari in possesso dei requisiti d'accesso al REI presentino domanda per il REI, pena la non ammissione al REIS.

Tutti gli altri nuclei familiari, compresi quelli che al momento della pubblicazione del presente bando non sono stati ammessi al REI (domande che risultano “completate, in lavorazione, respinte, ...”) per accedere al beneficio REIS, dovranno presentare apposita domanda secondo le modalità previste nel presente bando.

ART. 5 - LE SOGLIE ISEE PER ACCEDERE AL REIS E PRIORITA' DI ACCESSO

Nell'ammissione al beneficio sarà rispettato l'ordine di priorità stabilito esclusivamente dalla Regione Sardegna con la DGR n. 31/16 del 19.06.2018, così come di seguito indicato:

Priorità 1

Nuclei familiari ammessi al beneficio REI alla data di scadenza del presente bando.

A queste famiglie è riconosciuto un importo forfettario secondo i criteri applicativi stabiliti al successivo art. 6.

Il Progetto di inclusione attiva è quello definito in relazione al REI.

I nuclei familiari ammessi al REI dal 1° gennaio 2018 alla data di scadenza del presente bando non devono presentare domanda di accesso al REIS, ma saranno inseriti d'ufficio nella graduatoria comunale di accesso al REIS.

Priorità 2

Nuclei familiari non ammessi al beneficio REI alla data di scadenza del presente bando e tutti quelli con ISEE fino a 3.000 euro, secondo il seguente ordine di priorità:

- 2.1 famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;
- 2.2 famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia);
- 2.3 famiglie composte da uno o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
- 2.4 coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;
- 2.5 famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali;

Priorità 3

Nuclei non ammessi al beneficio REI alla data di scadenza del presente bando e tutti quelli con ISEE fino a 6.000 euro secondo il medesimo ordine previsto per la **Priorità 2**.

Priorità 4

Nuclei familiari con 4 o più figli a carico, con ISEE da 6.000 a 9.000 euro.

Priorità 5

Nuclei familiari, non ammessi al REI alla data di scadenza del presente avviso, con ISEE fino a 9.000 euro che abbiano anche ISRE non superiore a 3.000 euro e un valore del patrimonio mobiliare pari a zero.

ART. 6 - AMMONTARE DEL SUSSIDIO ECONOMICO E MODALITA' DI EROGAZIONE

L'ammontare del beneficio economico è stabilito secondo quanto di seguito indicato:

Ammontare e durata della corresponsione del sussidio economico mensile per i destinatari del solo REIS

L'entità del sussidio economico mensile che può essere riconosciuto ai destinatari del REIS varia in relazione alla composizione del nucleo familiare.

Numero componenti	Beneficio economico mensile	Durata dell'erogazione
1	€ 200,00	6
2	€ 300,00	6

3	€ 400,00	6
4 e più	€ 500,00	6

Ammontare e durata della corresponsione del sussidio economico mensile per i beneficiari REI

Ai nuclei familiari beneficiari del REI alla data di scadenza del presente bando è riconosciuto un sussidio REIS pari al 30% dell'importo del sussidio economico riconoscibile ai destinatari del solo REIS, in relazione alla composizione del nucleo, a prescindere dall'ammontare del sussidio mensile REI di cui beneficiano.

La tabella seguente sintetizza i criteri descritti:

Numero componenti	Beneficio economico mensile	Durata dell'erogazione
1	€ 60,00	6
2	€ 90,00	6
3	€ 120,00	6
4 e più	€ 150,00	6

Qualora i beneficiari del solo REIS diventino successivamente beneficiari del ReI, a partire dalla data di approvazione del ReI il contributo REIS non potrà più essere erogato per intero ma, solo per la quota forfettaria del 30%, come sopra dettagliato.

Il beneficio economico del REIS può essere rinnovato allo stesso nucleo familiare per massimo due volte e, comunque, entro la durata del progetto personalizzato d'inclusione attiva o sua rimodulazione.

⇒ NOTA BENE

- I sussidi economici **non possono** essere utilizzati per il consumo di tabacco, alcool e qualsiasi prodotto legato al gioco d'azzardo.
- Il Comune metterà in campo tutte le misure tese ad assicurare che il beneficio economico sia utilizzato esclusivamente per l'acquisto di beni di prima necessità a favore dell'intero nucleo familiare.
- Per tutti i nuclei beneficiari, la durata dell'erogazione monetaria è di **6 mesi**, e prescinde dalla durata del Progetto di inclusione attiva.
- Soltanto dopo la conclusione del progetto personalizzato e nel caso in cui l'impegno assunto dal nucleo familiare sia stato rispettato, è consentito l'accoglimento di una nuova domanda REIS, per massimo due volte, da parte di un nucleo familiare che abbia già avuto accesso alla misura.

ART. 7 - I PROGETTI PERSONALIZZATI D'INCLUSIONE ATTIVA

Lo svolgimento di un **progetto d'inclusione** attiva rappresenta la condizione per l'erogazione del sussidio economico ed è definito a fronte dei reali bisogni delle famiglie attraverso la loro presa in carico professionale.

Il progetto coinvolge tutti i componenti del nucleo familiare e prevede specifici impegni per adulti e bambini, sulla base di una valutazione globale delle problematiche e dei bisogni.

Il **progetto d'inclusione attiva** è predisposto dal Servizio Sociale comunale o dall'Equipe multidisciplinare, istituita a livello di Plus, in rete con i servizi per l'impiego, i servizi sanitari e le scuole nonché con soggetti privati ed enti no profit.

Le attività possono riguardare i contatti con i servizi, la ricerca attiva di lavoro, l'adesione a progetti di formazione, la frequenza e l'impegno scolastico, la prevenzione e la tutela della salute.

In particolare:

- 1) nel caso di interventi che non comportino un particolare livello d'integrazione con altri enti, i progetti personalizzati saranno predisposti da parte del Servizio Sociale comunale;
- 2) qualora il progetto personalizzato preveda interventi integrati particolarmente complessi come, ad esempio, d'inclusione lavorativa oltre che sociale, la sua predisposizione è in capo all'équipe multidisciplinare dell'Ufficio di Piano del PLUS. In questa seconda ipotesi, si ritiene opportuno prevedere una stringente programmazione degli interventi combinati tra il Comune, l'Ufficio di Piano dell'ambito PLUS e l'ASPAL, che consista nell'attivazione di progetti attraverso il coinvolgimento delle associazioni, le imprese, le istituzioni scolastiche, le organizzazioni no profit presenti nel territorio di competenza;
- 3) nei casi di progetti di sola inclusione lavorativa, è l'ASPAL a definire il Patto di servizio.

Pena la sospensione dell'erogazione del REIS per almeno sei mesi, i beneficiari partecipano a percorsi di politiche attive del lavoro, non rifiutano più di due offerte di lavoro proposte dai centri per l'impiego e dal Servizio Sociale comunale, se non in presenza di gravi e comprovati motivi, e assicurano l'adempimento del dovere di istruzione-formazione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare.

La durata di corresponsione del REIS (sei mesi) non coincide necessariamente con la durata del progetto d'inclusione attiva stabilita dal Servizio Sociale Comunale o dall'Equipe multidisciplinare, istituita a livello di Plus, al momento della presa in carico della famiglia.

I sussidi economici non possono essere erogati a soggetti affetti da dipendenze patologiche, a meno che non abbiano già intrapreso un percorso riabilitativo o tale percorso sia previsto nel Progetto di inclusione attiva. In ogni caso, il sussidio non è gestito direttamente dalla persona affetta da dipendenza patologica, ma da persona diversa individuata in accordo con il Servizio Sociale Comunale del Comune e/o dall'équipe multidisciplinare.

Soltanto dopo la conclusione positiva del progetto personalizzato è consentito l'accoglimento di nuova domanda REIS, per massimo due volte, da parte di un nucleo familiare che abbia già avuto accesso alla misura.

Tenuto conto che, in tutte le ipotesi, il beneficiario del progetto personalizzato è sempre il nucleo familiare e non un singolo componente, potranno essere attivati, a titolo esemplificativo, le seguenti tipologie di intervento, da attuarsi nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria che li disciplina e compatibilmente con le risorse umane e finanziarie di cui il Comune dispone, il quale potrà individuare anche ulteriori forme di attuazione:

- servizio civico comunale per uno dei membri del nucleo beneficiario, in obbligatorio abbinamento a misure "gratuite" di volontariato, servizi per la comunità, partecipazione all'attività delle associazioni sociali e culturali del territorio per gli altri membri del nucleo familiare e adempimento dell'obbligo dei minori presenti nel nucleo di frequentare un percorso scolastico o formativo fino ai 18 anni;
- attivazione di progetti d'inclusione attiva che costituiscano "buone prassi" applicabili in diversi contesti territoriali; i Comuni potranno in tal modo alimentare un elenco di questi progetti che verranno messi a disposizione delle altre amministrazioni comunali;
- promozione e attivazione di tirocini formativi per uno o più membri del nucleo familiare presso il Comune o presso le aziende del territorio;

- promozione e attivazione di progetti volti alle persone adulte che intendono proseguire gli studi interrotti o iniziare nuovi percorsi di studio anche universitari, in collaborazione con gli istituti scolastici e le università, comprese anche quelle della terza età.
- promozione della lettura (es. gestori di biblioteche, cooperative di servizi, associazioni, ecc.);
- partecipazione a progetti d'inclusione promossi da associazioni regolarmente costituite (es. associazioni di promozione sociale, associazioni sportive, associazioni culturali e ricreative, associazioni di volontariato, ecc.), cooperative e imprese;
- laboratori creativi in ambito culturale, turistico, agro-alimentare, dell'artigianato, ecc. volti a trasferire competenze ed esperienze utili anche per un futuro lavoro autonomo.

L'erogazione dei benefici previsti dalla misura del REIS non sarà vincolata alla partecipazione ad un progetto d'inclusione attiva solo nei seguenti casi:

- famiglie composte da soli anziani di età superiore agli 80 anni, di cui almeno uno con certificazione d'invalidità grave superiore al 90%;
- famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previste dalla L.R. n. 15/1992 e dalla L.R. n. 20/1997.

ART. 8 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione, redatta sull'apposito modulo disponibile presso l'ufficio Servizi Sociali, completa della documentazione richiesta, dovrà pervenire improrogabilmente entro il 20.08.2017 presso l'ufficio protocollo del Comune di Segariu, tramite consegna a mano, raccomandata A. R. o PEC al seguente indirizzo protocollo@pec.comune.segariu.ca.it.

Alla domanda, redatta in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, l'utente dovrà allegare la seguente documentazione obbligatoria:

- copia del documento d'identità del richiedente in corso di validità;
- attestazione ISEE 2018.

Ulteriori documenti richiesti:

1. certificazione sanitaria comprovante l'invalidità e/o la disabilità (se ricorre il caso);
2. certificazione del Servizio Sanitario che ha già in carico un componente del nucleo per problematiche di dipendenza patologica (se ricorre il caso);
3. copia delle disposizioni dell'autorità giudiziaria (separazione, affidamento, ecc.) (se ricorre il caso);
4. eventuale altra documentazione ritenuta utile per la valutazione della domanda.

La domanda, compilata e debitamente firmata dal richiedente, **dovrà essere presentata da un solo componente del nucleo familiare**. Nell'ipotesi in cui pervengano istanze diverse da parte di più componenti del medesimo nucleo familiare sarà ritenuta ammissibile solamente una domanda, dando preferenza, nella scelta, a quella pervenuta cronologicamente prima, sulla base della data e dell'ora di arrivo al Protocollo dell'Ente.

Tutti i requisiti dovranno essere posseduti e dichiarati alla data di presentazione della domanda e perdurare per l'intera durata del beneficio e saranno desunti, ai fini della ammissione e della formazione dell'elenco dei beneficiari, esclusivamente dalle dichiarazioni sostitutive presentate e sottoscritte dai candidati; l'ufficio procederà alla verifica anche a campione delle dichiarazioni medesime e qualora si accertasse un'incongruità il richiedente non verrà ammesso al beneficio.

ART. 9 - MOTIVI DI ESCLUSIONE O DECADENZA

Sono esclusi dal programma:

- i nuclei familiari che non possiedono i requisiti e le caratteristiche di cui agli artt. 3, 4 e 5 del presente bando;
- coloro che effettuino false dichiarazioni ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445;
- coloro che presentino la domanda oltre i termini stabiliti;
- coloro che non comunichino al Servizio Sociale variazioni di requisiti che hanno rilevanza sul presente programma;
- coloro che non adempiano, in maniera appropriata agli impegni, sottoscritti dal beneficiario nel “progetto d’inclusione attiva”.

ART. 10 – CRITERI PER LA FORMAZIONE DELL'ELENCO DEI BENEFICIARI

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, l'ufficio Servizi Sociali procederà con l'istruttoria delle domande pervenute e predisporrà l'elenco dei beneficiari.

La graduatoria di ammissione sarà definita sulla base delle priorità definite all'art. 5 del presente bando per tutte le istanze pervenute nei termini come sopra fissati, per cui siano stati positivamente verificati tutti i requisiti di ammissione.

Ciascun beneficiario, nel rispetto della normativa in materia dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e 196 e del GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione Dati, in vigore in tutti i paesi dell'Unione Europea dal 25.05.2018 – Regolamento UE n. 2016/679, verrà identificato con il numero di protocollo assegnato all'istanza presentata.

La pubblicazione sul sito istituzionale del Comune assolve all'obbligo di comunicazione posto a carico dell'Ente dell'esito del procedimento per ciascuno degli interessati.

Eventuali ricorsi potranno essere presentati entro e non oltre dieci giorni dalla pubblicazione sul sito del Comune della graduatoria provvisoria. Qualora entro detti termini non pervengono ricorsi, la graduatoria assumerà carattere definitivo.

Resta inteso che le domande saranno accolte e si procederà all'erogazione dei contributi, fino a esaurimento delle risorse assegnate al Comune di Segariu dalla Regione Autonoma Sardegna, in favore di tutti i soggetti collocati in posizione utile e nel rispetto delle priorità previste.

ART. 11 - PUBBLICITA' DEL BANDO

Copia del presente bando è a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, presso l'Albo Pretorio e presso l'ufficio Servizio Sociale nei giorni e negli orari di apertura al pubblico.

Il bando e la relativa modulistica saranno pubblicati sul sito internet del Comune di Segariu: www.comune.segariu.ca.it

Per ulteriori informazioni su quanto indicato nel bando e sulle modalità di compilazione della domanda è possibile rivolgersi:

- A) all'A.S. Nicoletta Melis nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e il mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 17.30 o al recapito telefonico 070/9305011;
- B) allo Sportello Unico Distrettuale informazioni REI c/o Comune di Sanluri, in via Carlo Felice, 201 n°17 - 1° piano nei giorni di lunedì e giovedì mattina dalle ore 10.30 alle ore 12.30 tel. 0709383227.

ART. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione Dati, in vigore in tutti i paesi dell'Unione Europea dal 25.05.2018 – Regolamento UE n. 2016/679, i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente avviso saranno trattati con strumenti informatici e utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione

dell'intervento, secondo quanto stabilito dalla normativa. Tale trattamento sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza. L'utilizzo dei dati richiesti ha come finalità quella connessa alla gestione della procedura per l'erogazione dell'intervento ai sensi del presente avviso. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e l'eventuale rifiuto comporta l'esclusione dalla partecipazione al progetto. I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; potranno essere trasmessi ad altri soggetti pubblici o privati nella misura strettamente indispensabile a svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni, secondo quanto previsto dalle disposizioni contenute nel D.Lgs 196/2003 e del GDPR.

ART. 13 – CONTROLLI E SANZIONI

Il Comune procederà con le verifiche di competenza, anche a campione e avvalendosi della collaborazione di INPS, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza e altri Uffici Pubblici competenti (art.71 del D.P.R. n.455/2000).

Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

L'Amministrazione comunale potrà agire per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

Le verifiche riguarderanno anche l'effettivo rispetto dei progetti di sostegno e i risultati conseguiti.

ART. 14 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente bando, si applicano le disposizioni delle vigenti norme di legge, delle deliberazioni regionali che istituiscono il presente programma, della deliberazione della Giunta Comunale e dei relativi allegati, dallo Statuto Comunale e dei Regolamenti.

Le eventuali variazioni e/o integrazioni derivanti da circolari regionali di attuazione del programma, disposizioni normative vincolanti che interverranno successivamente all'adozione del presente atto o all'avvio dei progetti, si intendono modificative o integrative del presente bando.

*Il Responsabile del Settore Servizi Sociali
Andrea Fenu*